

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131540 Repertorio Municipale

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MOS2: MISURE PER L’OCCUPABILITA’ SOCIALE” DELLA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, IN CONFORMITA’ AL PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E PON INCLUSIONE 2014-2020 – GARA N. 51/2022- CIG 9277859B71 - CUP F61H2000050006 - CUP F61E1800060001 - CUP F61H1900040001 - CUP F61B20000810001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio, nella Sede Municipale di Venezia, Via Palazzo n. 1.

Davanti a me, dott. Francesco Vergine, Vice Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Dott. Matteo Ribon** OMISSIS, in qualità di amministratore delegato e consigliere dell’impresa **ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, documento n. P V6710399 in data 16/01/2023, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dal verbale del Consiglio d’amministrazione del 08/11/2022 che autorizza il dr. Matteo Ribon alla sottoscrizione del presente contratto. L'impresa appaltatrice agisce in forma

singola e nel presente atto viene denominata, di seguito, semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA: Via della Pila n. 3/B – 30175 Venezia Marghera -
Codice fiscale e Partita IVA 02289210276;

b) **Dott. Luciano Marini** OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Coesione Sociale – Settore Agenzia Coesione Sociale, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 1341 del 05/07/2022, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del Servizio "MOS2: misure per l'occupabilità sociale" della durata di 36 (trentasei) mesi, in conformità al piano nazionale per gli interventi di contrasto alla povertà e poon inclusione 2014-2020, per l'importo complessivo a base d'asta di € 516.000,00, I.V.A. esclusa, sulla base delle disposizioni

contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 2211 del 02/11/2022, venivano approvati:

- i verbali n. 1, n. 2, del 02/09/2022, n. 3 del 09/09/2022 e n. 4 del 14/09/2022;
- l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto all'Impresa ECIPA Società Consortile a Responsabilità Limitata per un importo complessivo di € 497.269,20, oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 3,63% sull'importo posto a base d'asta;

- che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 è stata effettuata, da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,

dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore, che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal 15/11/2022 al 14/11/2025. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, il progetto potrà ritenersi concluso ad esaurimento delle risorse assegnate per la realizzazione delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ 497.269,20** (euro quattrocen-tonovantasettemiladuecentosessantanove/20), oneri fiscali esclusi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto, nei limiti complessivi del 30% dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di € 154.800,00.=, in base all'offerta economica

presentata in sede di gara e al verificarsi delle condizioni indicate nell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio.

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto. Più precisamente verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura bimestrale, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla dichiarazione dell'appaltatore in data 18/11/2022, gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono i seguenti:

- UNICREDIT S.P.A. - Agenzia di Marghera (VE) - IBAN IT28H0200802011000102379442.

- INTESA SANPAOLO S.P.A. - Agenzia di Marghera (VE) - IBAN IT51R0306902119074000097200.

- Matteo Ribon, nato a Venezia il 10/08/1979 - C.F.: RBNMTT79M10L736K.

- Natalino Mascalchin, nato a Chioggia il 08/04/1973 - C.F.: MSCNLN73D08C638A.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti correnti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di P.E.C., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli

indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata trasmessa a mezzo pec all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modali-

tà previste dall'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

All'appaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della summenzionata comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico-

lo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1921891 emessa in data 09/11/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di OFFICINA ASSICURATIVA – Silea, per l'importo di € 24.863,46, ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 10/03/2024.

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza n. 420775801 emessa in data 17/11/2022 dalla società Generali Italia S.p.A.- Agenzia di Conegliano

San Vendemiano, con decorrenza 17/11/2022 e scadenza 17/11/2023, per un massimale di € 600.000,00 = (seicentomila).

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida.

Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo, previa specifica ed espressa richiesta, entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso la comunicazione antimafia in data 09/11/2022 PR_VEUTG_Ingresso_0084851_20221006.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore e l'impresa esecutrice si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 11. Subappalto

1. L'appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svol-

ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Via della Pila 3/B - 30175 Marghera (VE).

Articolo 14. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet

www.comune.venezia.it.

4. Ai sensi dell'art. 20 dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la normativa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dallo stesso art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 2211 del 02/11/2022, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente contratto;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 15 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa ECIPA Societa' Consortile a responsabilità limitata

- Dott. Matteo Ribon

Il Dirigente della Direzione Coesione Sociale, Settore Agenzia Coesione Sociale

- Dott. Luciano Marini

Il Vice Segretario Generale

- Dott. Francesco Vergine